

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
GIUSEPPE MASSARENTI E ANSELMO MARTONI ETS**

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa

1.1. Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS) è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE GIUSEPPE MASSARENTI E ANSELMO MARTONI - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "ETS" (d'ora innanzi, la Fondazione).

1.2. La Fondazione è disciplinata: (i) dal presente Statuto (d'ora innanzi, Statuto); (ii) dal Codice del Terzo Settore (d'ora innanzi CTS); (iii) dal Codice civile (d'ora innanzi c.c.); (iv) da ogni altra norma applicabile, di natura primaria o secondaria (le fonti di cui sopra nel loro complesso, d'ora innanzi, Normativa Applicabile).

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi RUNTS) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Italia in Comune di Molinella (BO), attualmente in Via Andrea Costa n. 85.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Art. 3) Finalità

3.1. La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale indicate nel prosieguo. Il tutto in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione, col precipuo scopo di:

- promuovere studi storici, riguardanti il movimento sindacale al fine di accrescerne e divulgarne la conoscenza;
- promuovere studi ricerche convegni e dibattiti con il contributo di ricercatori, rappresentanti del movimento sindacale politico, esperti, giuristi, docenti, ed accademici, divulgandone i risultati;
- promuovere e sviluppare pubblicazioni stampe iniziative editoriali anche librerie;
- elaborare, programmare e gestire l'attività di formazione dei quadri sindacali ed operatori sociali e culturali con particolare riferimento al territorio;
- promuovere studi, ricerche, attività di formazione anche continua, convegni sulla evoluzione della cultura politica e del pensiero e della ricerca economica, favorendo il confronto su contenuti e prospettive in proprio e collaborando con altri enti, società e/o associazioni;
- promuovere rapporti con Fondazioni, enti istituzionali e culturali, sistema associativo locale e con il sistema scolastico ed universitario, pubblico e privato, per sviluppare iniziative culturali; promuovere in ogni forma, gli studi e le conoscenze in materia di politica economica, sociale, istituzionale e culturale;
- sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva favorendo la partecipazione, l'inclusione, lo sviluppo culturale ed educativo dei cittadini di ogni estrazione sociale, con particolare riguardo ai giovani per la piena affermazione concreta degli ideali costituzionali in un contesto sociale ordinato e sviluppato;
- stimolare la ricerca, l'approfondimento e la diffusione del pensiero e delle opere di Giuseppe Massarenti e di Anselmo Martoni utilizzando i loro atti scritti, discorsi e testimonianze di ogni genere in modo tale da rendere nella loro pienezza il significato del loro impegno sindacale, politico, sociale e culturale con particolare riguardo alla comunità locale Molinellese e la diffusione dei valori dagli stessi rappresentati a livello generale nel paese e nelle istituzioni;
- sostenere ricerche e studi, in campo storico, sociale, politico ed istituzionale in specie, nelle aree economico-giuridiche e sociologiche.

3.2. Per il raggiungimento dei predetti scopi, la Fondazione potrà:

- definire rapporti e accordi di collaborazione con altre fondazioni e istituzioni, sia pubbliche che private;
- dotarsi di proprie strutture o usufruire di strutture di soggetti terzi;
- partecipare a bandi e/o concorsi, pubblici e/o privati, italiani e/o esteri;
- inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie che dovessero risultare utili o necessarie al conseguimento delle finalità istituzionali, e potrà inoltre assumere interessenze, quote e partecipazioni in enti

e società aventi scopi coerenti, affini, analoghi o complementari; il tutto nel rispetto dell'art. 6 CTS e delle altre norme inderogabili di legge.

3.3. La Fondazione per il perseguimento delle finalità sopra esplicitate può svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- istituzione, cura, aggiornamento e promozione di un archivio storico documentale relativo alle Figure di Giuseppe Massarenti e di Anselmo Martoni da destinare alla consultazione gratuita da parte degli studiosi e del pubblico in genere;
- organizzazione di convegni di studio, di conferenze, di seminari e di dibattiti anche aperti al pubblico;
- realizzazione e diffusione di pubblicazioni e di edizioni, con ogni mezzo tecnologico, di opere di carattere sociale, storico, politico, sindacale, economico e giuridico, con particolare riguardo alla vita, al pensiero, alle opere ed agli scritti di Giuseppe Massarenti e di Anselmo Martoni;
- promozione della cultura della legalità, dei diritti umani, civili, sociali e politici, della pace tra i popoli e della non violenza;
- istituzione e sostenimento di premi e borse di studio;
- promozione, progettazione, organizzazione e gestione (anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti) di attività formative e seminariali nelle discipline di sua competenza sia in via diretta sia in collaborazione con Enti, strutture e Organismi pubblici o privati, autorità Scolastiche ed Universitarie, ai quali la Fondazione stessa può aderire o che può costituire in associazione con istituti consimili;
- la Fondazione può promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolta di fondi da impegnare esclusivamente nello svolgimento in attività istituzionali;
- ogni altra attività od iniziativa coerente alle finalità innanzi esplicitate.

3.4. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse, rispetto a quelle di interesse generale sopra riportate, purché secondo i criteri e nei limiti richiamati dall'art. 6 del CTS.

Art. 4) Volontari e lavoratori dipendenti

4.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi e nei limiti della Normativa Applicabile, della collaborazione di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 5) Durata

5.1. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 6) Patrimonio iniziale

6.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse conferite (beni e denaro) dai Fondatori in sede di costituzione e il cui complessivo valore è stato accertato in euro 76.500,00 (settantaseimila cinquecento/00).

Art. 7) Entrate

7.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) apporti di privati, di Enti Pubblici e/o privati e di Società purché non specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) elargizioni (comprese le donazioni, le liberalità, i contributi e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) proventi derivanti da rendite, affitti, locazioni e/o comunque i proventi di carattere fondiario;
- d) introiti di qualsiasi natura conseguiti dall'attività della Fondazione;
- e) avanzi della gestione, comunque denominati;
- f) proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 8) Raccolta Fondi e ricezione di finanziamenti

8.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso l'ottenimento di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in genere, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 comma 2 del CTS.

8.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto, per il soggetto finanziatore, alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non viene redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile.

Art. 9) Irripetibilità di apporti e versamenti

9.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o versamento.

9.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi né per successione, né per atto tra vivi, né per donazione.

Art. 10) Incremento del patrimonio

10.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti di terzi destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni, le liberalità, i contributi e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate o di beni che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art. 11) Salvaguardia del patrimonio

11.1. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo operano con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare il patrimonio della Fondazione.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione possa subire e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

11.3. Qualora si renda necessario e opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide di destinare parte del patrimonio della Fondazione al finanziamento della sua attività corrente.

Art. 12) Divieto di distribuzione

12.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi della Fondazione e ciò anche in ipotesi di scioglimento della Fondazione e/o di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e taluno dei sopra citati soggetti.

Art.13) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

13.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, gli artt. 2447 bis e segg. c.c.

Art. 14) Organi della Fondazione

14.1. Sono Organi della Fondazione (d'ora innanzi gli Organi):

- a) il Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi anche il C.d.A.);
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, più brevemente, della Fondazione (d'ora innanzi il Presidente) e, se nominato, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione (d'ora innanzi

- il Vice Presidente);
- c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) il Comitato Consultivo Scientifico;
 - f) l'Organo di Controllo;
 - g) gli eventuali ulteriori Organi e Comitati, anche di scopo, istituiti dal Consiglio di Amministrazione in quanto ritenuti necessari per la migliore organizzazione e l'attività della Fondazione.

Art. 15) Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e durata delle cariche

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici Membri persone fisiche, e ne fa parte di diritto il Segretario pro tempore delle Organizzazioni Operaie Autonome di Molinella, ovvero altra persona fisica designata dalle stesse Organizzazioni Operaie Autonome nel caso in cui il Segretario non abbia accettato la nomina o sia cessato per qualsiasi motivo, e sempre che non sia già un membro di diritto a vita del Consiglio di Amministrazione.

15.2. La nomina e la durata della carica dei Consiglieri può essere a tempo indeterminato ("a vita") o a tempo determinato; più precisamente:

a) sono Consiglieri a vita coloro che sono stati nominati alla carica di consigliere nell'atto di costituzione della Fondazione e tuttora in attività Signori: ROVATTI FABRIZIO, GIORGI GIORGIO LUCIANO, GRUPPIONI GIORGIO, MARTELLI LEONARDO, GIACOMELLO CLAUDIO, CASTELLI SUSANNA, POLA ARSENIO, TINARELLI MAURO, MARCIALIS LUCA, BONDANDINI PAOLO, GIACOMELLO ENEA, SAMORÈ EDOARDO.

I successori dei Consiglieri di diritto a vita non sono a loro volta Consiglieri a vita ma restano in carica per il tempo previsto dal presente Statuto per i Consiglieri a tempo determinato;

b) sono Consiglieri a tempo determinato:

- un numero massimo di persone non superiore alla differenza tra 15 (numero massimo di tutti i consiglieri di amministrazione) ed il numero dei "Consiglieri a vita" in carica. Tra i "Consiglieri a tempo determinato" farà parte di diritto il Segretario delle Organizzazioni Operaie Autonome di Molinella, ovvero altra persona fisica designata dalle stesse Organizzazioni Operaie autonome nel caso in cui il Segretario non abbia accettato la nomina o sia cessato per qualsiasi motivo e sempre che non sia già un membro a vita di diritto.

I "Consiglieri a tempo determinato" sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e restano in carica per i seguenti periodi:

- il Segretario delle Organizzazioni Operaie Autonome di Molinella per tutto il tempo che ricopre tale carica;
- gli altri Consiglieri, ivi inclusa la persona fisica designata dalle Organizzazioni Operaie Autonome nel caso in cui il Segretario non abbia accettato la nomina o sia cessato per qualsiasi motivo, per tre esercizi con scadenza alla data in cui si tiene il Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del Bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

15.3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un sostituto, sentita la proposta del Presidente, ad indicare il successore. In tali casi i successori restano in carica rispettivamente per tre esercizi (con scadenza alla data in cui si tiene il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Bilancio del terzo esercizio).

15.4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua sostituzione che verrà disposta dalle Organizzazioni Operaie Autonome di Molinella con la nomina di un minimo di sette a un massimo di quindici Consiglieri a tempo determinato che, a loro volta, nomineranno il Presidente del Consiglio con delibera assunta a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 16) Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo preposto in specie a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità dalla stessa perseguite.

16.2. Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre di:

- a) eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) costituire il Comitato Esecutivo composto di tre membri nominando i membri stessi;
- c) costituire l'Organo di Controllo, nominando i suoi membri e disporre la loro revoca;
- d) costituire il Comitato Consultivo Scientifico, nominando i suoi membri;

- e) nominare i Consiglieri a tempo determinato su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) vigilare sulla tenuta cronologica del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- h) salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione;
- i) approvare il Bilancio di esercizio e il Bilancio di previsione per l'esercizio successivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- j) approvare ogni Regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- k) deliberare sulle modifiche dello Statuto della Fondazione;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- m) istituire eventuali ulteriori Organi e Comitati ritenuti necessari per l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- n) proporre al Presidente del Consiglio di Amministrazione il nome della persona da eleggere Segretario generale della Fondazione;
- o) istituire e sopprimere uffici ed unità locali comunque denominati;
- p) vigilare sui decrementi del patrimonio della Fondazione adottando, senza indugio e laddove necessario, ogni provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile;
- q) destinare, qualora si rendesse necessario e opportuno, parte del patrimonio della Fondazione al finanziamento della sua attività corrente ovvero porzioni di patrimonio disponibile al suo patrimonio vincolato;
- r) deliberare, qualora ne ricorressero i presupposti, l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare;
- s) nominare l'eventuale Presidente Onorario;
- t) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

16.3. Il Consiglio di Amministrazione svolge i propri lavori e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 17) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

17.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri in carica o dall'Organo di Controllo.

17.2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno due volte l'anno, di cui una in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Preventivo e l'altra per la verifica dell'andamento della gestione e/o per deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

17.3. La convocazione è effettuata per iscritto con qualunque mezzo tracciabile, anche informatico, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e dell'elenco delle materie da trattare.

17.4. L'avviso di convocazione è inoltrato a tutti i Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso è inoltrato almeno tre giorni prima.

17.5. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche fuori dal Comune in cui si trova la sede della Fondazione, purché in Italia. Se l'adunanza è convocata fuori dalla Regione in cui si trova la sede della Fondazione il termine di preavviso è raddoppiato.

Art. 18) Costituzione e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri in carica e regolarmente convocati, ovvero qualora, in assenza di convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

18.2. È ammesso l'intervento per delega purché conferita ad altro membro del Consiglio di Amministrazione. Ciascun Consigliere non può ricevere più di una delega.

18.3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza del Vice Presidente dal Consigliere più anziano di età.

18.4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, tranne per:

- (i) le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) le deliberazioni concernenti la liquidazione e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica della Fondazione.

Sono fatti salvi i quorum inderogabili previsti dalla legge. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

18.5. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate, avanti al Collegio Arbitrale di cui all'art. 31, entro 30 giorni, da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dall'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. In ogni caso ogni controversia insorta tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o tra Organi della Fondazione saranno sottoposti alla valutazione e decisione del collegio arbitrale di cui si è detto innanzi.

18.6. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 19) Comitato Esecutivo: costituzione, composizione, nomina e durata e competenze

19.1. Il Comitato di Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 16, collabora con il Presidente nello svolgimento dei compiti istituzionali dello stesso, è composto di tre membri, scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione che restano in carica per 3 (tre) anni e sono rinnovabili.

19.2 Il Comitato Esecutivo delibera su tutti gli argomenti ed atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che il Presidente sottopone volontariamente e/o obbligatoriamente alla sua approvazione prima di porli in essere.

19.3. Collabora con il Presidente nell'individuazione e nell'esecuzione delle strategie più opportune al fine della migliore attuazione degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.

19.4. Vigila sulla corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri e dei registri tenuti dalla Fondazione a norma di legge o per libera scelta.

19.5. Formula proposte di "Bilancio di Esercizio", di "Bilancio Preventivo", con tutti i necessari allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

19.6. Pone in essere tutti gli adempimenti, depositi, iscrizioni e trascrizioni richieste dalle leggi con particolare riferimento al Codice degli Enti del Terzo Settore – ETS – e del RUNTS.

19.7. Pone in essere e gestisce tutte le attività necessarie per dare sviluppo ordinaria e straordinaria della Fondazione.

19.8. Formula proposte al Consiglio di amministrazione per l'istituzione di Organi e Comitati consultivi e per l'adozione di regolamenti interni.

19.9. Vigila sulla conservazione del Patrimonio Fondativo e sul mantenimento dello stesso ai livelli quantitativi minimi previsti dalle vigenti normative.

19.10. Predisporre tutti i documenti, atti, relazioni e quant'altro necessario al Consiglio di amministrazione per attuare le operazioni di trasformazione, scissione, fusione, liquidazione/scioglimento nonché per le modifiche dello Statuto.

19.11. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo, l'intero Comitato si intende decaduto.

19.12. Il Comitato è presieduto, e i suoi lavori sono diretti, dal Presidente della Fondazione.

19.13. Il funzionamento del Comitato è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle

medesime norme applicabili al funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20) Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione

20.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'Organo esecutivo e di rappresentanza della Fondazione, preposto ad amministrare e gestire la Fondazione, a dare attuazione agli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, a perseguire le finalità della Fondazione sviluppando le attività statuarie; il tutto nel pieno rispetto delle disposizioni del presente Statuto e della Normativa Applicabile.

20.2. Al Presidente compete, inoltre, di:

- a) Proporre al Consiglio di Amministrazione i nomi dei "Consiglieri a tempo determinato";
- b) Nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale della Fondazione scegliendolo tra i membri del Consiglio di amministrazione;
- c) Vigilare sulla corretta tenuta delle scritture contabili, dei libri e dei registri obbligatori secondo la Normativa Applicabile;
- d) Formulare le proposte del Bilancio di esercizio e del Bilancio Preventivo con i loro allegati da trasmettere al Consiglio di amministrazione;
- e) Vigilare sulla tenuta cronologica del libro dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo;
- f) Salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione;
- g) Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, posti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione che verrà convocata dopo l'esecuzione degli atti stessi.

20.3. Il Presidente della Fondazione resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data del Consiglio di amministrazione convocato per l'approvazione del Bilancio del terzo esercizio. Il Presidente è rieleggibile.

20.4. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio con tutti i conseguenti poteri compreso quello di nominare procuratori speciali e ad acta determinando le relative attribuzioni.

20.5. Il Presidente può proporre di nominare un Vice Presidente, scegliendolo tra i componenti del Consiglio di amministrazione, in mancanza del vice presidente ed in assenza od impedimento del Presidente, le funzioni vicarie, di cui al punto 20.7, sono svolte dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

20.6. Al Presidente, inoltre, compete di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, fissandone la data, l'ora ed il luogo e l'ordine del giorno;
- b) compiere, in casi eccezionali di necessità e urgenza, atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione. In tal caso, deve immediatamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;
- c) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;
- d) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione/ scioglimento della Fondazione
- e) promuovere la riforma dello Statuto della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- f) firmare gli atti della Fondazione e legale rappresentanza a nome della stessa di fronte a terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati;
- g) nominare procuratori speciali e "ad acta", legali, consulenti e professionisti in genere;
- h) riferire al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dalla Fondazione e sugli eventuali atti e provvedimenti d'urgenza adottati.

20.7. Il Vice Presidente, in caso di sua nomina, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 21) Segretario Generale

21.1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa indicazione del C.d.A. tra i componenti del consiglio stesso. Egli partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Esecutivo, nel caso in cui ne sia membro, mentre partecipa, senza diritto di voto, alle altre riunioni degli Organi statutari.

21.2. Il Segretario Generale sovrintende, essendone anche il responsabile del buon andamento, all'amministrazione della Fondazione svolgendo anche le seguenti attività:

- preparazione dei programmi di attività della Fondazione;
- tenuta cronologica di una chiara e trasparente contabilità secondo i dettami della Normativa Vigente;

- coordinamento dei lavori per la stesura degli atti del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Preventivo;
- gestione dei programmi di attività della Fondazione;
- ordinata tenuta del libro Verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del libro Verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e di tutti gli altri documenti obbligatori secondo la Normativa Applicabile;
- verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. La funzione di verbalizzazione dei sopra menzionati Organi è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne ravvisi la necessità;
- ogni altra funzione che le fosse assegnata dalla Legge o dagli organi della Fondazione.

Art. 22) Comitato Consultivo Scientifico:

22.1 Il Comitato Consultivo Scientifico è composto da:

- a. il Presidente della Fondazione;
- b. da un minimo di cinque ad un massimo di dieci membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra esponenti ed esperti della realtà civile e territoriale, studiosi e docenti scolastici ed universitari, imprenditori e professionisti con esperienze e competenze nelle materie proprie della Fondazione e che abbiano dato lustro al territorio, cultori delle discipline inerenti alle finalità della Fondazione. Il Presidente della Fondazione coordina i lavori del Comitato Consultivo Scientifico.

22.2 Il Comitato ha il compito di elaborare proposte ed iniziative da sottoporre agli organi della Fondazione nonché di formulare pareri su questioni scientifiche e problematiche sottoposte al Comitato dagli Organi della Fondazione.

22.3 Il Comitato Consultivo Scientifico si riunisce presso la sede della Fondazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno.

Art. 23) Gratuità degli incarichi

23.1. Le cariche di membro Consiglio di amministrazione, di Presidente del Consiglio di amministrazione, di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, di membro del Comitato di Presidenza, Comitato Consultivo Scientifico, di Segretario Generale e di componente di eventuali Comitati od Organi istituiti dal Consiglio di Amministrazione, escluso l'Organo di Controllo, sono gratuite e agli interessati compete unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 24) Decadenza dalle cariche

24.1. Non possono essere nominati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario Generale, di membro del Comitato Esecutivo, di Organo di Controllo e di membro di eventuali altri Comitati e Organi della Fondazione e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Per quanto attiene all'Organo di Controllo valgono anche le condizioni di incompatibilità previste all'art. 27.5 del presente Statuto.

Art. 25) Responsabilità dei membri di Organi

25.1. La responsabilità dei Membri di Organi della Fondazione è disciplinata dall'articolo 28 del CTS e dalla Normativa Applicabile.

Art. 26) Organo di controllo: composizione, nomina e durata

26.1. L'Organo di Controllo della Fondazione si compone di un unico membro nominato dal Consiglio di Amministrazione o di una pluralità di membri scegliendoli tra i Professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito con D.Lgs 39/2010.

26.2. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi con scadenza alla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio.

26.3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Controllore supplente che entra in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dell'Organo di Controllo.

26.4. All'Organo di Controllo compete la funzione dell'esercizio di Revisione Legale della Fondazione qualora essa divenisse obbligatoria per legge. Detta funzione cessa se, per due esercizi consecutivi, non vengono superati i limiti indicati all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

26.5. Non possono essere eletti alla carica di Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio i soggetti che:

- (i) si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 25 del presente Statuto;
- (ii) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri di Amministrazione;
- (iii) coloro che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 27) Compiti dell'Organo di Controllo

27.1. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza dello Statuto della Fondazione e della Normativa Applicabile;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte degli Organi della Fondazione;
- c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- f) svolge la funzione dell'esercizio di Revisione Legale della Fondazione nei casi in cui divenisse obbligatoria.

L'Organo di Controllo è disciplinato dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

27.2. All'Organo di Controllo compete un compenso nei limiti fissati dalla vigenti tariffe professionali.

Art. 28) Presidente Onorario

28.1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario della Fondazione.

28.2. Tale carica è puramente onorifica e non attribuisce alcun ruolo ed alcun potere all'interno della Fondazione.

Art. 29) Esercizi e Bilancio di esercizio

29.1. Gli esercizi della Fondazione hanno durata annuale; iniziano il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto un Bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di missione. È ammessa la predisposizione del bilancio nelle forme agevolate previste dalla normativa vigente.

29.3. Il Bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alle disposizioni di legge e alla modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; esso deve essere depositato, nei termini previsti dall'art. 48 del CTS, nel RUNTS.

Art. 30) Libri e Registri della Fondazione

30.1. La Fondazione tiene i seguenti Libri e Registri:

- a) Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) Libro delle attività svolte e delle deliberazioni assunte dall'Organo di Controllo;
- d) Registro dei volontari nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione abbia deciso di avvalersi di tali collaboratori;
- e) Registro di Prima Nota, Libro Giornale, Libro degli inventari
- f) Ogni altro Libro o Registro previsto dalla Legge anche fiscale.

Art. 31 Collegio Arbitrale

31.1 Nei limiti delle inderogabili norme di legge, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali:

- a) le controversie di cui all'art. 18.5.
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

31.2 Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00),
- b) tre, per le altre controversie.

31.3 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla locale Camera di Commercio. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale di Bologna. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile. Nello svolgimento della

procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 32) Devoluzione del patrimonio

32.1. In caso di estinzione e/o scioglimento della Fondazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

32.2. È fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge.

f.to FABRIZIO ROVATTI, ALBERTO LOMBARDO notaio - LS

registrato a Bologna (THV) il 13/5/2025 al n. 22764 serie 1T, esatti euro 200

Io sottoscritto Dott. Alberto Lombardo Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005 che si trasmette a uso RUNTS
F.to ALBERTO LOMBARDO - Notaio.